

Repertorio n.

BOZZA DI CONTRATTO D'APPALTO

**L'AFFIDAMENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA
SECONDO QUANTO PREVISTO DALL'ART. 1 DEL D.LGS N.
76/2020 E SS.MM.II. E ART. 36, COMMA 2, LETTERA B DEL
D.LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE -
C.I.S.A OVEST TICINO – COMUNI DEL TERRITORIO DELL'EX
CONSORZIO CISA 24 PERIODO: 01/03/2022-31/08/2022
CIG: 9093523492**

-----REPUBLICA ITALIANA -----

L'anno DUEMILAVENTIDUE il giorno del mese di alle ore,
presso la sede del Consorzio Intercomunale per la Gestione dei servizi
Socio-Assistenziali dell'Ovest Ticino, in Romentino (NO), via Battista
Gambaro n. 47, avanti a me, autorizzato a svolgere attività
rogatoria in ordine ai contratti posti in essere dall'Ente stesso, alle
condizioni di cui all'art. 97, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, con deliberazione del Consiglio nazionale di
Amministrazione dell'ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei
Segretari comunali e provinciali n. 155 del 25 ottobre 2005, si sono
costituiti:
per una parte,

**CONSORZIO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-
ASSISTENZIALI DELL'OVEST TICINO** (di seguito, per brevità, **CISA
Ovest Ticino**), avente sede legale in Romentino (NO), via G.B. Gambaro,

n. 47 (codice fiscale e partita IVA n. 01622460036), in persona

che interviene nel presente atto non in proprio ma nella qualità di

Responsabile di Servizio - Areadel Consorzio, giusto

Decreto di nomina del Direttore del Consorzio prot. che le parti

dichiarano di conoscere e che si conserva agli atti del Consorzio -

domiciliata per le funzioni presso la sede consortile e che dichiara di

agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente che

rappresenta, ai sensi degli articoli 107 e 109 del decreto legislativo 18

agosto 2000, n. 267 e del vigente Statuto consortile;

e, per l'altra parte,

I comparanti sopra costituiti, dei quali io Segretario rogante ho accertato

l'identità personale, la capacità ed i poteri, previa concorde rinuncia

all'assistenza di testimoni, mi richiedono di ricevere il presente atto, in

forza del quale stipulano e convengono quanto segue. -----

PREMESSO CHE:

A) con Deliberazione N. 11/2022 si è approvato il capitolato;

B) con Determinazione N. 38/2022 si è dato l'avvio al procedimento;

C) il valore annuo stimato, presunto del contratto è di € di: € 108.000,00

oltre IVA pari a € per un totale di €,

per il periodo 01.03.2022 al 31.08.2022.

-----TUTTO CIO' PREMESSO-----

L'I.A. e CISA Ovest Ticino (di seguito, congiuntamente definite "le

Parti"), come sopra rappresentati e costituiti, convengono e

sottoscrivono, in modalità elettronica e con firma digitale, quanto di

seguito esposto:

Art. 1 - Norme regolatrici

1.1. Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto d'appalto, così come il capitolato tecnico.

1.2. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che dalle sue clausole e dai suoi allegati:

a) dalle disposizioni applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;

b) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato

c) dalle linee guida dell'Autorità nazionale anticorruzione concernenti l'esecuzione degli appalti pubblici.

Articolo 2 - Oggetto

2.1. Oggetto dell'affidamento è il servizio di assistenza domiciliare per i cittadini residenti sul territorio ex CISA 24-----

2.2. L'appalto è concesso e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme e condizioni e dei patti e modalità dedotti e risultanti dal capitolato di appalto, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 11/2022 .e del progetto/offerta presentato dall'I.A. -----

Art. 3 - Durata del Contratto

3.1. L'appalto avrà una durata di 6 mesi consecutivi, con decorrenza dal 01 marzo 2022 e scadenza 31 agosto 2022.-----

3.2. Il Consorzio, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del codice dei contratti pubblici, si riserva la facoltà di prorogare, nel corso dell'esecuzione del contratto, la durata dell'appalto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso, l'I.A. è tenuta all'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o, eventualmente, a quelli più favorevoli per il Consorzio. -----

Art. 4 - Cauzione definitiva

4.1 L'I.A., prima della firma del contratto, dovrà prestare una cauzione pari al 10% (dieci per cento) del valore del contratto, così come indicato al successivo art. 5, a garanzia dell'osservanza di tutti gli obblighi stabiliti dal presente contratto e dal capitolato e, pertanto, a copertura dell'eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle spese che il Consorzio dovesse eventualmente sostenere durante la gestione, a causa di inadempimento dell'obbligazione o cattiva esecuzione del servizio da parte dell'I.A., ivi compresi gli eventuali maggiori costi che il Consorzio dovesse sostenere qualora dovesse provvedere a diversa assegnazione dell'appalto in caso di risoluzione del contratto per inadempienze dell'I.A. -----

4.2 La cauzione potrà essere prestata mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, escutibile a prima richiesta del Consorzio e senza eccezioni, e contenente l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale. -----

4.3 Al Consorzio competerà, inoltre, un incondizionato diritto di rivalsa sull'intera cauzione per ogni somma della quale il Consorzio medesimo dovesse ritenersi creditore a qualsiasi titolo. -----

Resta salvo per il Consorzio l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. -----

4.4 L'I.A. è obbligata a reintegrare la cauzione di cui il Consorzio avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

4.5 La cauzione resterà vincolata per tutta la durata dell'appalto e potrà essere svincolata solo mediante dichiarazione liberatoria del Consorzio.

Art. 5 - Corrispettivo del servizio

5.1. Il presente contratto avrà un valore contrattuale stimato annuo ammonta ad € 108.000,00 oltre IVA pari a € per un totale di € , comprensivo di utile d'impresa e costi di gestione..

5.2. I prezzi delle prestazioni sono invariabili e indipendenti da qualsiasi eventualità per tutto il periodo di durata dell'appalto e fino all'ultimazione della fornitura e dei servizi assunti. -----

Nei prezzi delle prestazioni si intendono compresi e compensati tutti gli oneri di cui al capitolato, tutto incluso e nulla eccettuato, per la esecuzione del servizio stesso. L'I.A. pertanto, non avrà diritto di pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di alcun genere per l'aumento di costo della materia prima, manodopera, perdite e/o per qualsiasi altra sfavorevole circostanza che potesse verificarsi dopo la stipula del contratto. La revisione dei prezzi si intende esclusa per l'intero periodo dell'appalto. -----

5.3 I maggiori costi derivanti dagli eventuali aumenti prodotti dal

rinnovo del CCNL di settore firmato dalle OO.SS. maggiormente rappresentative a livello nazionale e del relativo Contratto Integrativo, saranno riconosciuti dal Consorzio solo sul costo relativo al personale in essere al momento dell'aumento e che ha lavorato nel periodo di durata del presente contratto, a fronte di specifica richiesta scritta da parte dell'I.A. ed esibizione di relativa documentazione probante la loro corresponsione al personale. -----

5.4 Il Consorzio sottopone a specifica verifica la situazione inerente la regolarità contributiva dell'I.A., mediante analisi degli elementi acquisiti presso gli enti previdenziali, con particolare riferimento al documento unico di regolarità contributiva (DURC), al fine di accertare l'eventuale sussistenza di irregolarità definitivamente accertate. -----

5.5. Il Consorzio provvede d'ufficio all'acquisizione del DURC in corso di validità al fine del pagamento dei corrispettivi del servizio. -----

Art. 6 - Condizioni e modalità di esecuzione del servizio

6.1. Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute nel capitolato di appalto e nell'offerta presentata in sede di gara dall'I.A.-----

6.2 Il personale dell'I.A. dovrà mantenere il segreto professionale e d'ufficio su fatti e circostanze concernenti l'organizzazione e l'andamento del servizio, nonché riguardanti la *privacy* degli utenti dei quali sia venuto a conoscenza durante l'espletamento del servizio, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679/2016, dal D. Lgs. 196/2003 e s. m. i., nelle disposizioni ancora vigenti, e dal D. lgs 10.08.2018, n. 101. -----

6.3 L'I.A. si impegna a far osservare ai propri dipendenti, consulenti e collaboratori a qualsiasi titolo impegnati nell'appalto in oggetto gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. 16/04/2013 n. 62 *"Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D. lgs 30/03/2001 n. 165"* e dal Codice di Comportamento dei dipendenti del CISA Ovest Ticino, ai sensi di quanto previsto dall'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 per quanto compatibili. Le violazioni da parte dei collaboratori e dei consulenti dell'I.A., dei principi e delle regole contenute nel D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, con particolare riferimento alle violazioni per le quali l'art. 16, comma 2, del decreto medesimo prevede l'applicazione delle sanzioni espulsive, e le violazioni del codice di comportamento del CISA Ovest Ticino costituiscono grave inadempimento agli obblighi assunti dalla I.A..... con la sottoscrizione del presente contratto e attribuiscono al CISA Ovest Ticino, il diritto di chiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti.-----

6.4 Tutto il personale addetto all'espletamento del presente servizio dovrà essere sottoposto agli accertamenti sanitari previsti dalla normativa vigente. -----

6.5 Qualora vengano rilevate infrazioni da parte del personale impegnato nei servizi, le stesse dovranno essere segnalate, a cura dei Responsabili di servizio competenti, per iscritto al Consorzio. Il Consorzio inoltre, con le medesime modalità, la comunicazione al referente dell'I.A. che provvederà ad attivare le specifiche procedure di sua competenza,

dandone contestuale comunicazione al Consorzio stesso, ferme restando le eventuali sanzioni pecuniarie di cui al successivo art. 11. -----

6.6 Nelle more delle procedure di contestazione disciplinare del personale, l'I.A. si attiene alle procedure previste dallo Statuto dei diritti dei lavoratori ed alle norme contrattuali vigenti nel comparto di riferimento. -----

ART. 7 - Rapporti tra il Consorzio e l'Impresa Aggiudicatrice

7.1 L'I.A. dovrà individuare un operatore, che assuma funzioni di referente/coordinatore per il servizio di cui trattasi, con il compito di:

- mantenere un rapporto costante con i Responsabili e i servizi consortili di riferimento;
- gestire il personale garantendo una vigilanza costante sul medesimo;
- monitorare, in collaborazione con gli operatori la realizzazione del progetto tecnico presentato in sede di gara, e gli obiettivi da raggiungere;
- prevedere momenti di sostegno al personale con attività di verifica e di supervisione;
- confrontare e verificare periodicamente con il Responsabile del Servizio competente sull'andamento del servizio;
- pianificare e rendicontare, con procedura informatizzata, l'intervento al Consorzio, la durata e il tipo di prestazione effettuata per ciascun utente ed inviare trimestralmente la relazione di andamento del servizio. -----

Art. 8 – Subappalto e sub-contratti

Non è ammesso subappalto (1 c. art 105 del codice dei contratti pubblici).

Art. 9- Fatturazione e pagamenti

9.1 A fronte delle prestazioni richieste, di cui all'art. 3 del presente Capitolato d'appalto, il Consorzio corrisponderà all'I.A. il corrispettivo che risulterà in sede di aggiudicazione dell'appalto, calcolato sull'importo a base di gara, così come definito nel disciplinare di gara. -----

Con il corrispettivo predetto l'I.A. si intende compensata di ogni suo avere dal Consorzio senza diritto a nuovi o maggiori compensi. -----

9.2 L'I.A., provvederà su base mensile e in via posticipata, ad emettere fattura specifica, relativamente al servizio di assistenza domiciliare, sulla base delle ore di servizio effettivamente prestate. -----

Tutti gli importi fatturati saranno assoggettati alle norme in materia di Iva vigenti al momento della fatturazione. -----

9.3 Nel caso di contestazioni riguardanti fatturazioni errate, il pagamento decorrerà dal giorno in cui perverranno al Consorzio le controdeduzioni. Il maggior periodo non potrà essere indicato dall'I.A. quale motivo per pretesa di sorta. -----

9.4 Seconda la normativa vigente, (articolo 1, commi da 209 a 214 della Legge 244/2007, che ha stabilito il divieto per le amministrazioni pubbliche di accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea e il divieto di procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, fino all'invio in forma elettronica) le fatture dovranno pervenire in tale formato, riportare in modo dettagliato il monte ore di servizio mensile prestato dagli operatori e il relativo costo orario. -----

L'Amministrazione Consortile, ricevute le fatture ed i relativi allegati, effettua gli adempimenti volti ad accertare la regolarità della documentazione presentata. -----

9.5 L'I.A. è tenuta al corretto adempimento degli obblighi contributivi, retributivi e fiscali previsti dalla normativa vigente. -----

Il Consorzio provvederà al pagamento dei corrispettivi dovuti solo dopo aver verificato la regolarità nell'assolvimento degli obblighi contributivi, retributivi e fiscali da parte dell'I.A. -----

9.6 La liquidazione avverrà entro il termine di 30 giorni dalla data di presentazione della fattura, tuttavia il Consorzio sospenderà la decorrenza dei termini, nonché il pagamento dei corrispettivi, in caso di irregolarità riscontrate e, comunque, fino all'esibizione della documentazione prevista. -----

9.7 In caso di ritardo dell'I.A. nel pagamento delle retribuzioni e/o delle contribuzioni dovute al proprio personale dipendente, il Responsabile del Procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine, il Consorzio provvederà a pagare direttamente i lavoratori, detraendo il relativo importo dai corrispettivi dovuti all'I.A. e al versamento dei contributi dovuti. -----

Art. 10 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

10.1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136, l'I.A. si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. -----

10.2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9-*bis*, della legge 13 agosto 2010, n. 136, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto. -----

10.3. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l'I.A. è tenuta a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'I.A. non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. -----

10.4. l'I.A. ha comunicato al Consorzio gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, di cui al comma 1 del richiamato articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, accesi in via non esclusiva presso Istituto Bancario, da servire per tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. -----

10.5. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere o quietanzare deve essere tempestivamente notificata al Consorzio. -----

10.6. Gli strumenti di pagamento, ai fini della tracciabilità, devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'I.A., il codice identificativo di gara (CIG:) attribuito da ANAC. -----

10.7. L'effettuazione di transazioni in violazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della stessa legge. -----

Art. 11- Penali e rilievi

11.1 Nel caso di inosservanza degli obblighi previsti dal presente contratto e dal capitolato l'I.A., oltre all'obbligo di eliminare ogni eventuale inconveniente verificatosi in relazione all'inadempimento contestato, sarà soggetta a penalità. -----

11.2 In particolare, all'I.A. inadempiente, senza esclusione di eventuali conseguenze anche penali, sarà applicata una sanzione pecuniaria il cui importo sarà determinato, a suo insindacabile giudizio, tenuto conto della gravità del fatto (mancata prestazione o esecuzione parziale) e del tipo di prestazione (urgente o differibile). Tale sanzione, in ogni caso, non potrà essere inferiore a € 260,00 né superiore a € 1.100,00, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore. -----

11.3 L'applicazione delle sanzioni avverrà previa contestazione scritta dell'addebito da parte del Consorzio all'I.A. mediante lettera raccomandata o tramite PEC con avviso di ricevimento. -----

11.4 Nel termine di dieci giorni dal ricevimento, l'I.A. potrà far pervenire le proprie giustificazioni, in forma scritta, sulle quali giudicherà il Responsabile dell'Area. Se le motivazioni addotte non saranno ritenute meritevoli di accoglimento, o se fossero presentate oltre il termine stabilito, il Responsabile dell'Area, con propria determinazione, deciderà l'applicazione della sanzione e ne fisserà l'entità, nel rispetto di quanto previsto nel presente articolo. -----

11.5 Il totale delle penali in ciascun anno solare non potrà superare il 10% dell'importo contrattuale annuale. Qualora oggettivi inadempimenti alle condizioni contrattuali giustificino le ripetute applicazioni delle suddette penali, oltre tale limite si procederà alla risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 12. -----

11.6 Si procederà al recupero delle penalità da parte del Consorzio mediante ritenuta diretta sul corrispettivo da erogare all'I.A. -----

Art. 12-Inadempimenti e risoluzione del contratto

12.1 Il Consorzio potrà richiedere, a suo insindacabile giudizio, la risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 1453-1455 del Codice Civile, in caso di ripetuti inadempimenti di non scarsa importanza agli obblighi contrattuali o anche a seguito di un singolo inadempimento che comporti disfunzioni particolarmente gravi al servizio, previa diffida con la quale venga assegnato all'altro contraente, un termine non inferiore a giorni 15 (quindici) dalla sua ricezione per l'adempimento, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intenderà risolto di diritto. -----

Allo spirare di detto termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è risolto di diritto. -----

12.2 Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, il contratto sarà risolto di diritto nei seguenti casi:

- mancata assunzione del servizio, alla data stabilita, previa costituzione in mora;
- sospensione, anche parziale, del servizio per un periodo superiore a tre giorni per ragioni diverse da: i) sciopero dei propri dipendenti;

Art. 13 – Recesso unilaterale del CISA Ovest Ticino

13.1. Il Consorzio si riserva la facoltà di recedere dal contratto per motivi di pubblico interesse, ai sensi dell'art. 109 del codice dei contratti pubblici, in qualunque tempo e fino al termine del contratto. In tal caso il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di relativa comunicazione a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata. -----

13.2. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi venti (20) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma. --

Art. 14 - Divieto di cessione del contratto

14.1 E' vietata la cessione del contratto, sia totale che parziale. -----

14.2 Fermo il divieto di cedere il contratto, non sono considerate cessioni ai fini del presente appalto, le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede dell'I.A., che devono essere comunicate al Consorzio che ne prende atto con relativa determinazione.

14.3 Nel caso di trasformazioni d'impresa, fusioni e scissioni societarie, si farà espresso riferimento a quanto previsto dall'art. 106 del codice dei contratti pubblici. -----

Art. 15 - Fallimento dell'Appaltatore

15.1. Il fallimento dell'I.A. comporta lo scioglimento *ope legis* del presente contratto di appalto. -----

Art. 16 - Quinto d'obbligo

16.1 L'Amministrazione consortile si riserva, comunque, la facoltà di ordinare servizi in aumento o in diminuzione fino alla concorrenza di un quinto del valore contrattuale complessivo dell'appalto come previsto all'art. 106, comma 12, del codice dei contratti pubblici. -----

Art. 17 - Controversie

Qualora ne ricorrano le condizioni sarà applicata la disciplina per l'accordo bonario prevista dall'art. 206 del codice dei contratti pubblici.

Qualunque contestazione o vertenza insorga tra le parti relativamente all'interpretazione, all'applicazione e all'esecuzione del contratto, che non possa essere risolta mediante accordo bonario è demandata all'autorità giudiziaria competente. -----

Art. 18 - Foro di competenza.

In caso di controversie relative all'esecuzione dei servizi oggetto del presente Capitolato non risolvibili in via bonaria, foro competente è il Tribunale di Novara. -----

Art. 19 – Trattamento dei dati personali

19.1 Nell'espletamento del servizio, l'I.A. dovrà attenersi alle norme previste dal Regolamento (UE) 679/2016. Il trattamento dei dati è di interesse pubblico, come indicato all'art. 6 par. 1 lett. e) e all'art. 9 par. 2 lett. g) GDPR: per gestire i servizi l'I.A. dovrà ricevere il mandato dalla stazione appaltante ed informare debitamente l'utenza circa l'autorizzazione e la modalità di gestione. -----

In particolare l'I.A.:

- dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio;

- dovrà limitarsi a trattare i soli dati la cui conoscenza è necessaria e sufficiente per l'organizzazione del servizio, comprendendo i dati di carattere sanitario per le operazioni indispensabili alla tutela e all'incolumità fisica dei minori;

- non potrà comunicare a terzi né diffondere i dati in suo possesso;

- non potrà conservare i dati in suo possesso successivamente alla scadenza del contratto secondo quanto peraltro è previsto dal succitato

Regolamento UE, attraverso la sottoscrizione di un documento che ne attribuisce gli oneri all'I.A. in qualità di Responsabile esterno. -----

19.2 Tutti i dati, i documenti, gli atti in suo possesso dovranno essere restituiti alla stazione appaltante entro il termine perentorio di 30 giorni dalla scadenza del contratto. -----

19.3 L'I.A. dovrà, altresì, adottare misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. -----

Art. 20 - Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali

20.1. Il presente contratto è stipulato in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del codice dei contratti pubblici. -----

20.2. Sono a carico dell'I.A. tutti gli oneri relativi alla stipula del presente contratto. -----

20.3. La sottoscrizione del presente contratto equivale, da parte dell'I.A., a dichiarazione di perfetta conoscenza e di incondizionata accettazione di tutte le norme vigenti in materia di servizi pubblici, della vigente normativa antimafia, nonché delle ulteriori disposizioni contenute nel capitolato speciale di appalto. -----

Il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica nel rispetto dell'art. 32, comma 14, del codice dei contratti pubblici è stato redatto da me Segretario rogante mediante l'utilizzo ed il controllo personale degli

strumenti informatici su n. 18 pagine. -----

Richiesto, io Segretario dott. AGOSTINO CARMENI ho dato lettura del presente contratto ai comparenti, che lo dichiarano conforme alla loro volontà e con me ed alla mia presenza lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera s), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche. -----

Per il Consorzio intercomunale per la gestione dei servizi socio-assistenziali dell'Ovest-Ticino:

Certificatore firma digitale: _____

Validità firma digitale dal _____

Per l'I.A. -----

Certificatore firma digitale

Validità firma digitale dal fino